

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 615

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ROSSI PAOLO, VIGORELLI e PRETI**

*Annunziata il 26 gennaio 1954*

**Passaggio nel quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo B, degli ufficiali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ex ausiliari provenienti da pubblico concorso.**

ONOREVOLI COLLEGGI! — Il decreto legge 18 marzo 1948, n. 376, istituì nell'Amministrazione postale-telegrafica un quadro transitorio di gruppo B nel quale fu stabilito fosse immesso il personale proveniente da concorsi per posti di ufficiale amministrativo-contabile.

Il suddetto personale fu riconosciuto meritevole dell'inquadramento in considerazione dell'esame a suo tempo sostenuto e delle mansioni disimpegnate.

Da tale precedente nasce la richiesta degli ufficiali postali e telegrafici ex ausiliari i quali furono assunti dal 1926 in poi, con esame, ed ai quali furono affidate dall'Amministrazione le mansioni proprie del gruppo B.

Gli ex contrattisti, a sostegno della rivendicazione da essi avanzata per ottenere analogo trattamento a quello usato agli ex amministrativi-contabili, hanno fatto presente in primo luogo che il titolo di studio richiesto tanto per il concorso a posti di alunno come per quello a posti di impiegato ausiliario con contratto a termine, fu quello di scuola media inferiore. E si deve aggiungere che il programma di esame dei concorsi sostenuti rispettivamente dalle due categorie è pressoché identico.

Ma l'argomentazione più forte addotta dagli ex impiegati ausiliari è quella che si riferisce alle mansioni disimpegnate. Affermano infatti, gli interessati, che fino dal loro ingresso

in impiego furono ad essi affidate mansioni proprie del gruppo superiore; alla stessa stregua, cioè, degli ex amministrativi-contabili nei cui riguardi l'Amministrazione si comportò in maniera analoga. Ancora si osserva che gli interessati sono tutti di età giovanile (meno che quarantenne), ciò che assicura all'Amministrazione un proficuo rendimento ancora per vari lustri.

Le circostanze affermate corrispondono al vero donde la necessità del provvedimento legislativo che si ha l'onore di proporre.

Infatti, la mancata risoluzione del problema nel senso auspicato condurrebbe all'assurda conclusione che alcuni impiegati appartenenti al ruolo di gruppo C provenienti da regolare esame di concorso (che hanno, nella quasi totalità esercitato mansioni di gruppo B da circa ventanni) dovrebbero essere relegati nel gruppo C per l'intera carriera (e cioè per altri 20 o 25 anni), mentre loro colleghi, in identica posizione di diritto e di fatto, vale a dire gli ex amministrativi-contabili, hanno potuto ottenere l'inquadramento nel gruppo B, percorrendovi tutta la carriera fino ai gradi più elevati.

Nell'articolo 1 della presente proposta di legge si contempla il collocamento nel quadro transitorio del ruolo di gruppo B in favore degli impiegati appartenenti ai quadri esecutivi, dei capi di ufficio e tecnici del ruolo di gruppo C i quali siano riusciti, a suo tempo,

vincitori di esami di concorso per impiegato ausiliario bandito in applicazione degli articoli 3 e 5 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e del regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, recanti norme per l'assunzione del personale ausiliario con contratto a termine.

Nel successivo articolo 2 vengono fissate le modalità di immissione degli aventi titolo nel quadro transitorio di gruppo *B*.

Nello stabilire le suddette modalità si è tenuto conto, oltre che delle aspettative del personale da inquadrare, anche dei legittimi interessi dei funzionari che già fanno parte del quadro transitorio in argomento e con le disposizioni proposte si ritiene che le diverse esigenze vengano convenientemente conciliate.

È stato, quindi, affermato il principio intercalare ogni interessato in ragione dell'anzianità di grado posseduta nel gruppo *C*.

Con l'articolo 3 si stabilisce che l'organico del quadro transitorio del gruppo *B* viene aumentato di tanti posti quanti sono gli aventi titolo che fanno passaggio nel quadro stesso. Contemporaneamente i posti rimasti liberi nei vari quadri del gruppo *C*, in seguito al suddetto passaggio, sono soppressi nel grado iniziale di ciascun quadro e ciò per evitare qualsiasi aumento di organico, da ritenere in questo momento poco opportuno stante i provvedimenti in corso di esame per la riforma generale della burocrazia.

È quindi evidente che con tale accorgimento l'onere finanziario viene a risultare di entità pressoché trascurabile in quanto si riduce, nei vari gradi, alla differenza tra l'assegno perequativo goduto dagli interessati nel gruppo *C* e l'indennità di funzione spettante dopo il passaggio nel gruppo *B*.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Sono collocati nel quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo *B*, di cui alla tabella n. 2, allegato *A*, della legge 29 aprile 1950, n. 229, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e previo parere del Consiglio di amministrazione, gli impiegati dei gradi VIII, IX e X del quadro del personale esecutivo, del quadro dei Capi di Ufficio e dei quadri tecnici del ruolo di gruppo *C* i quali siano riusciti, a suo tempo, vincitori di concorso per esame a posti di impiego ausiliario bandito in applicazione degli articoli 3 e 5 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e del regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, recanti norme per l'assunzione del personale ausiliario con contratto a termine.

### ART. 2.

Il collocamento nel quadro transitorio di gruppo *B* del predetto personale ha luogo nel quadro corrispondente a quello rivestito nel gruppo *C* e nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità di grado acquisita nel gruppo medesimo. Il personale di cui al precedente articolo 1 prende posto nel quadro transitorio di gruppo *B* dopo l'ultimo degli impiegati presenti in ciascun grado del quadro stesso.

ART. 3.

Il quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella n. 2, allegato *A*, della legge 25 aprile 1950, n. 229, è aumentato, nei gradi VIII, IX e X di tanti posti quanti sono gli aventi titolo che fanno passaggio nei gradi stessi a norma dei precedenti articoli.

Nel grado iniziale di ciascun quadro di gruppo *C* saranno soppressi tanti posti quanti saranno rispettivamente le unità che faranno passaggio nel quadro transitorio di gruppo *B*.

Le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del decreto legge 18 marzo 1948, n. 376, riguardanti le attribuzioni e le promozioni nel quadro transitorio di gruppo *B* sono applicabili al personale contemplato dal precedente articolo 1.

ART. 4.

Il collocamento nel quadro transitorio del ruolo di gruppo *B*, di cui ai precedenti articoli, ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno raggiunto nel gruppo *C* il grado X, il collocamento nel quadro transitorio di gruppo *B* potrà avvenire al raggiungimento di tale grado, ove ne sia fatta richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di promozione.